

300 15 MAG. 2007 *ll*

Oggetto: Risoluzione del contratto per inadempimento e decadenza dell'atto di concessione, area golenale sita in Fiumicino - Isola Sacra, Via Col del Rosso, 42 - Concessionaria Associazione Sportiva Sporting Tevere Time Yacht Club.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore Risorse umane, Demanio e Patrimonio;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;


VISTA la legge costituzionale 18.10.2001, n. 3;

VISTA la legge regionale del 18.02.2002, n. 6;

VISTO il regolamento regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 06.09.2002;

PREMESSO:

- che con atto stipulato in data 26.09.1997 veniva data in concessione d'uso alla Associazione Sportiva Sporting Tevere Time Yacht Club, nella persona del presidente Sig.ra Emanuela Perticarà, un'area golenale, sita nel Comune di Fiumicino, località Isola Sacra, Via Col del Rosso 42 per una superficie di mq 2850 circa e contraddistinta al N.C.T. di Roma al foglio 1065, part. 242/p, con il medesimo atto veniva concessa in affidamento un'ulteriore superficie, confinante con la precedente, di mq 8630, non individuata catastalmente ma rappresentata nella planimetria allegata al contratto concessorio, con delimitazione di colore azzurro;
- che a seguito di verbale di accertamento documentale d'ufficio, protocollo n. 015749 del 02.02.2007, è risultato che l'area golenale effettivamente concessa è contraddistinta in N.C.T. di Roma al foglio 1065, part. 243/p, anziché quella al N.C.T. di Roma al foglio 1065, part. 242/p indicata nel contratto di concessione, in quanto è evidente, dalla lettura mappale, un mero errore materiale di indicazione della particella catastale;
- che l'area di mq 8630 è stata affidata alla Associazione Sportiva Sporting Tevere Time Yacht Club, senza oneri concessori, con il solo obbligo del suo mantenimento ambientale idrogeologico e senza la possibilità di essere utilizzata per finalità imprenditoriali e/o cantieristiche;
- che dette aree, di provenienza ex Opera Nazionale Combattenti, costituiscono, per la particolare natura e destinazione, bene demaniale, anche secondo quanto previsto



300 15 MAG. 2007 *del*

all'art 517, comma 2 del regolamento regionale 6 settembre 2002, n° 1, testo vigente;

- che da controlli effettuati presso l'Area delle Entrate e Finanza della Regione i versamenti del canone di concessione dovuti fino al 2004, effettuati dal predetto concessionario, non risultavano essere accreditati alla Tesoreria dell'Amministrazione regionale, nonostante fossero state rinvenute nel fascicolo le fotocopie dei versamenti autenticate dai Funzionari con la dicitura per copia conforme;
- che il concessionario è stato più volte invitato dagli uffici regionali ad esibire gli originali dei versamenti effettuati tramite conto corrente postali, non si è sottratto a tali richieste ed in alcuni casi ha esibito gli originali, in altri casi ha esibito copie rese conformi all'originale dal Comune di Roma – Municipio 3;
- che gli uffici, posti di fronte alla certezza di mancato riscontro delle somme in entrata ed alla esibizione degli originali dei versamenti o copie conformi dei medesimi, nel dubbio hanno avanzato richiesta alle Poste Italiane, divisione BancoPosta CUAS Marche, di effettuare i dovuti riscontri e verifiche che si sono concluse con esito negativo, (omesso versamento);
- che in data 09.09.2004, con protocollo 271437 la Direzione regionale Sistemi Informativi e Statistici, Provveditorato e Patrimonio, a firma del Direttore del Dipartimento Istituzionale cautelativamente inviava, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Civitavecchia, denuncia querela esponendo i fatti esposti;
- che a seguito del controllo effettuato presso le Poste Italiane, conclusosi come detto con esito negativo, in data 09.12.2004, con protocollo n. 313590, sono stati contestati al concessionario, a mezzo di diffida ad adempiere, tutti i versamenti non accreditati alla Regione Lazio a partire dal rilascio della concessione per un importo complessivo di Euro 88.372,99 oltre interessi legali;

VISTA la risposta del concessionario alla diffida del 09.12.2004 con la quale tramite la nota dell'avv. Marco di Porto, prot. 319738, del 22.12.2004, venivano considerati privi di fondamento tutti i fatti contestati;

VISTA la nota del 04.02.2005, prot. 14697 dell'Area Entrate e Finanza della Regione che prendeva atto dell'indagine con esito negativo delle Poste Italiane divisione BancoPosta CUAS Marche e che, pertanto, nel mancato possesso delle ricevute di accreditamento riguardanti il concessionario in parola era impossibilitata a dare ulteriori informazioni utili sulla questione;



300 15 MAG. 2007

lee

VISTO il parere dell'Arca Avvocatura n. 2/3/05, prot. 49411 del 19.04.2005 con la quale si invitava la struttura a rinnovare la diffida al concessionario evidenziando i gravi indizi di falsità e in caso di mancato versamento dei canoni dovuti, far accertare la decadenza della concessione;

VISTA la nota prot.65421 del 25.05.2005 inviata all'Area Avvocatura della Regione con la quale la Direzione Regionale Sistemi Informativi e Statistici, Provveditorato e Patrimonio richiedeva l'inoltro tramite Ufficiale Giudiziario dell'atto di invito, diffida e costituzione in mora, atto esteso in base ai suggerimenti della medesima Avvocatura regionale;

VISTA la successiva nota dell'Avv. Di Porto n. prot. 89907 del 14.07.2005, con la quale riconosceva il debito contestato, escludendo però qualunque colpa in quanto dichiarava che tutte le somme necessarie ad effettuare i pagamenti erano state affidate ad uno studio commerciale e a tal proposito allegava la denuncia all'Autorità giudiziaria presentata dal concessionario Associazione Sportiva Sporting Tevere Time Yacht Club nella quale si esprimeva che il medesimo concessionario era stato vittima di un inganno ad opera del predetto professionista;

PRESO ATTO che con la stessa nota l'Avvocato di Porto, proponeva anche un piano di rientro, per dilazionare il debito di Euro 88.372,99, consistente in 28 rate da Euro 3.252,41 comprensive degli interessi di ammortamento da estinguersi entro la data di scadenza della concessione;

CHE sempre con la stessa nota sopra richiamata, l'Avvocato di Porto allegava l'estratto notarile della delibera dell'assemblea della Associazione Sportiva Sporting Tevere Time Yacht Club del 20.12.2003 nella quale viene confermato che Presidente della predetta associazione è il sig. Ludovico Vici in sostituzione della Sig.ra Perticarà;

VISTO l'art. 3 dell'atto di concessione che prevede la facoltà dell'Amministrazione concedente di pronunciare la decadenza del concessionario nei casi di omesso pagamento di due rate e comunque per inadempimento degli obblighi derivanti dalla concessione;

PRESO ATTO che nell'atto di concessione in parola è stato convenuto che il concessionario, nei casi di decadenza, non potrà pretendere alcun compenso o indennizzo e che in caso di rifiuto al rilascio del bene, l'Amministrazione si avvarrà delle procedure di cui all'art. 823 c.c., con spese a carico dell'inadempiente;

VISTO l'art. 524 del regolamento regionale 06.09.2002, n.1, nel quale è stabilito che la Giunta regionale delibera la risoluzione del contratto di concessione, per inadempimento anche parziale degli obblighi contrattuali;



300 15 MAG. 2007. *uy*

CONSIDERATO che il concessionario dalla data di presentazione del piano di ammortamento del debito, ancorché non accolto formalmente da questa amministrazione, risulta non aver adempiuto alla dilazione proposta tramite l'Avv. Di Porto, anzi ha accumulato un ulteriore debito per i successivi canoni concessori e morosità pregresse non versate;

VISTA l'ultima diffida inviata dalla Direzione Regionale Sistemi Informativi e Statistici, Provveditorato e Patrimonio e del 20.10.2006, prot. n. 127738 con la quale, riepilogando le morosità che nel tempo si erano accumulate fino all'anno 2006, contestava al concessionario in parola l'importo di un debito complessivo di € 104.338,43 oltre interessi;

VISTA la nota del 20.02.2007, prot. 25516 con la quale la Direzione regionale Demanio, Patrimonio e Provveditorato invitava l'area Avvocatura a procedere definitivamente nel recupero coattivo del credito vantato nei confronti del concessionario;

CONSIDERATO che lo stato di morosità e di inadempimento del concessionario persiste come descritto nelle premesse;

RITENUTO, in costanza di persistente inadempimento, doveroso dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.524, comma 5, del R.R. 1/2002 e dunque dichiarare la decadenza della concessione rilasciata all'Associazione Sportiva Sporting Tevere Time Yacht Club per grave e reiterato inadempimento degli obblighi di pagamento dei canoni di concessione, come anche previsto all'art.3 dell'atto di concessione in quanto il predetto concessionario ha omesso il pagamento di canoni per un numero maggiore di due rate e, tra l'altro, ha violato anche gli obblighi di concessione riguardanti il pagamento rateale del debito della progressiva occupazione alle scadenze stabilite;

CONSIDERATO che la presente deliberazione non è soggetta a concertazione con le parti sociali;

per i motivi espressi nelle premesse

all'unanimità

DELIBERA

- di prendere atto dello stato di grave e reiterata morosità contestato all'Associazione Sportiva Sporting Tevere Time Yacht Club per la concessione dell'area golennale descritta nelle premesse;

Handwritten notes and stamps on the left margin.



300 15 MAG. 2007 *dey*

- di disporre la risoluzione del contratto e di dichiarare la decadenza dell'atto di concessione a suo tempo stipulato con l'Associazione Sportiva Sporting Tevere Time Yacht Club per la concessione dell'area golennale sita in Fiumicino - Isola Sacra, Via Col del Rosso, 42, come meglio precisata nelle premesse;
- di autorizzare il Direttore Vicario del Dipartimento Istituzionale a dare corso agli atti di gestione conseguenti ivi compreso ogni provvedimento finalizzato al reintegro nel possesso del bene ed al recupero delle somme indebitamente non corrisposte dalla società concessionaria.

Avverso il presente atto deliberativo è ammesso ricorso avanti il Tribunale Amministrativo regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla Legge 6 dicembre 1971 n. 1034 ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.

IL PRESIDENTE: F.to Pietro MARRAZZO

IL SEGRETARIO: F.to Domenico Antonio CUZZUPI

23 MAG. 2007



102/131
ANON
1